

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1795</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERRONE, CACCIA, MELELEO, SAVIO, BONETTI, ASTORI,  
NAPOLI, MANNINO CALOGERO**

*Presentata il 6 giugno 1984*

Modifiche alla legge 12 aprile 1984, n. 65, relative all'adeguamento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 12 aprile 1984, n. 65, di recente entrata in vigore, si è voluto sopperire alle più urgenti necessità di potenziamento dei Comandi dell'Arma dei carabinieri a livello provinciale, nel settore operativo e nella linea di comando della struttura contro il crimine organizzato, evidenziate dal Comando Generale dell'Arma.

In particolare qui si vuole sottolineare che nei meccanismi di attuazione di tale incremento per i gradi di generale di brigata e di colonnello la legge in argomento contiene degli errori tecnici che si traducono in grave danno verso taluni degli interessati ed in benefici ingiustificati verso altri.

A) L'organico dei generali di brigata con la legge in esame è stato aumentato rispetto ai volumi di forza previsti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, di due unità (da 13 a 15).

Il meccanismo di attuazione dell'incremento è contenuto nelle tabelle nn. 1 e 2 allegate alla legge n. 65 del 1984.

Dall'esame comparativo delle due tabelle emerge che:

tabella n. 2: vengono aumentati un posto organico nel 1984 ed un posto organico nel 1986.

La nota b) in calce alla tabella chiarisce che « per il raggiungimento dei vo-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lumi organici stabiliti nella presente tabella si seguono le seguenti disposizioni: a generale di brigata una promozione per aumento organico al 1° gennaio 1984 in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge».

Nulla viene detto in merito all'aumento organico da realizzare nel 1986;

tabella n. 1: resta confermata l'alternanza delle promozioni (tre un anno, quattro l'anno successivo) come norma generale. Per rendere operante l'aumento organico viene fissato con la nota c) che in un ciclo di 4 anni con inizio dal 1984 il meccanismo suddetto sarà variato nel senso che si avranno 4 promozioni nel primo (1984), secondo (1985) e terzo (1986) anno e 3 promozioni nel quarto anno (1987). Ora è proprio in questo meccanismo che è nascosto l'errore, determinato evidentemente dalla fretta di varare un provvedimento legislativo in tempo utile per procedere all'attuazione immediata del provvedimento, atteso che le Commissioni di avanzamento erano già insediate ed al lavoro.

Infatti, secondo l'alternanza delle promozioni annuali fissate con legge n. 1137 del 1955, confermata con la legge in esame n. 65 del 1984, dovrebbero essere promossi al grado di generale di brigata un anno 3 e l'anno successivo 4 colonnelli.

Ora la legge n. 65 del 1984:

rispetta tale criterio per l'anno 1984, in quanto era prevista la promozione di 3 unità, ma con l'attuazione dell'incremento previsto dalla tabella 2 e dalla nota b) alla stessa tabella viene portato a 4 unità;

non modifica nulla per l'anno 1985, in quanto erano previste 4 promozioni e la nota c) in calce alla tabella 1 le conferma;

rispetta il criterio per l'anno 1986, in quanto erano previste 3 promozioni. Con l'attuazione dell'aumento organico fissato con tabella 2 — anche se nella nota b) in calce alla stessa tabella non si fa menzione dell'attuazione di tale incremento, come invece si fa per l'unità portata in

aumento nel 1984 — tali promozioni con nota c) in calce alla tabella 1 vengono portate conseguenzialmente a 4;

stranamente ignora il criterio fissato per l'anno 1987, mortificando tutti quegli ufficiali che negli anni 1985, 1986 e 1987 vengono presi in esame per l'avanzamento. Infatti secondo l'alternanza 3/4 in questo anno dovrebbero essere previste 4 promozioni.

La nota c) in calce alla tabella n. 1, invece, inspiegabilmente ne prevede 3. Ciò comporta un danno notevole per un'aliquota di colonnelli. È noto infatti che l'attuale legge di avanzamento prevede per i colonnelli tre valutazioni in anni consecutivi.

Di norma — a meno che non ci siano casi di ufficiali che emergono nettamente sugli altri per doti eccezionali — costoro vengono promossi in terza valutazione. Sicché i più diretti danneggiati sono i colonnelli che vanno in prima valutazione nell'anno 1985.

Un danno minore ricevono i colonnelli che formano le aliquote di prima valutazione negli anni 1986 e 1987.

Vengono invece favorite stranamente e senza giustificato motivo le aliquote del 1988 che si vedono beneficiate — in virtù dell'alternanza — di un posto in più.

Per sanare tale errore tecnico, ritenuto di natura materiale e non voluto, si propone di variare la nota c) in calce alla tabella n. 1 della legge n. 65 del 1984.

Questo è lo spirito dell'articolo 1 della proposta che come atto di giustizia viene sottoposto alla vostra attenzione.

B) L'organico dei colonnelli con la legge n. 65 del 1984 è stato modificato rispetto ai volumi di forza previsti dalla legge n. 1137 del 1955, e successive modifiche, di cinque unità in aumento (da 50 a 55).

Il criterio di attuazione dell'incremento è contenuto nelle tabelle nn. 1 e 2 allegata alla legge n. 65 del 1984.

Dall'esame della tabella n. 1 emerge che il numero delle promozioni annuali

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dal grado di tenente colonnello a quello superiore viene portato da 10 a 11.

La tabella n. 2 allegata alla stessa legge invece fissa i tempi per l'attuazione di tale incremento. Vi si legge, infatti, che nel 1984 i colonnelli da 50 passano a 51, nel 1985 saranno 52, nel 1986 aumenteranno a 53, nel 1987 infine sarà raggiunto l'organico approvato di 55 unità.

Solo che tra la tabella n. 1 e la n. 2 non c'è alcun coordinamento. Infatti se per la tabella 1 viene promosso ogni anno un colonnello in più, a partire dal 1984, non si vede come nel 1987 si può realizzare l'approvato aumento organico di 5 unità. Ad una all'anno dal 1984 al 1987 si realizzano solo 4 unità in più e non le 5 approvate.

È chiaro che vi è un errore materiale nella legge n. 65 del 1984.

Ora, nel sanarlo, è opportuno rivedere i criteri di attuazione dell'incremento. Due motivi specifici consigliano l'immediato aumento di 2 unità ed una negli anni dal 1985 al 1987. Il primo sta nella relazione illustrativa alla legge n. 65 del 1984, ladove si evidenzia la necessità dell'Arma dei carabinieri di realizzare l'aumento organico in tempi brevi, dovendo sopperire ad esigenze operative di particolare interesse.

Il secondo sta nell'estendere ad un maggior numero di ufficiali un beneficio — giacché il provvedimento praticamente si traduce poi in beneficio per gli interessati — che coincide con l'interesse della collettività.

Da qui l'articolo 2 della proposta.

Il provvedimento non comporta oneri per il bilancio che non siano già stati previsti con legge n. 65 del 1984.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

La nota c) alla tabella n. 1 allegata alla legge 12 aprile 1984, n. 65 è sostituita dalla seguente:

« c) ciclo di 4 anni con inizio dal 1984: 4 promozioni nel primo, secondo, terzo e quarto anno. Dal quinto anno (1988) riprende l'alternanza di promozioni 3 o 4 ».

## ART. 2.

La tabella n. 2 allegata alla legge 12 aprile 1984, n. 65, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA.

GRADO	ORGANICO AL 1° GENNAIO			
	1984	1985	1986	1987
Generali di divisione . . . . .	6	6	6	6
Generali di brigata . . . . .	14	14	15	15
Colonnelli . . . . .	52	53	54	55
Tenenti colonnelli . . . . .	254	262	270	275
Maggiori . . . . .	154	160	165	170
Capitani . . . . .	646	664	682	700
Tenenti e sottotenenti . . . . .	435	445	455	460

Per il raggiungimento dei volumi organici stabiliti nella presente tabella si seguono le seguenti disposizioni:

a) a generale di divisione una promozione per un aumento di organico al 1° gennaio 1985 in aggiunta a quella prevista dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge;

b) a generale di brigata una promozione per un aumento di organico al 1° gennaio 1984 in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge ed una al 1° gennaio 1986;

c) a colonnello una promozione in più in aggiunta alle 11 previste dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge per l'anno 1984.